

# COMUNE DI DUEVILLE

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2008

### ALIQUOTE E DETRAZIONI

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2007 sono state deliberate le seguenti aliquote ICI per l'anno 2008:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE	Detrazioni
Abitazioni principali con categoria catastale A01-A08-A09 e tutte le pertinenze	4,9‰	140,00
Abitazioni principali di altre categorie catastali e tutte le relative pertinenze	ESENTI	==
Aree edificabili	6,5‰	==
Terreni agricoli	6,5‰	==
Altri fabbricati	6,5‰	==

**AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27.05.2008 E' STATA ABOLITA L'ICI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E SU QUELLE ASSIMILATE CON REGOLAMENTO COMUNALE:** sono assimilate ad abitazione principale e quindi esente ICI anche le abitazioni concesse in uso gratuito come previsto da regolamento comunale (vedi comodato), abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro purchè non locate, abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario, purchè non locate.

**L'esenzione non si applica per le abitazioni con categoria catastale A01, A08 e A09.**

### ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

Sono equiparate alle abitazioni principali, e quindi esenti ICI dal 2008, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa). **Il comodato inizia dalla data di registrazione del contratto di comodato presso l'Ufficio del Registro.**

### VERSAMENTI

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- **acconto / unica soluzione: entro il 16 giugno 2008** (l'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente)
- **saldo: entro il 16 dicembre 2008** (a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento Comunale ICI, il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l'importo dell'imposta dovuta per l'intero anno **non sia superiore ad Euro 5,16**.

I versamenti dell'imposta possono essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:

- presso tutti gli sportelli postali mediante versamento sul c.c.p. n. **62291794** intestato a **Comune di Dueville- Servizio Tesoreria ICI**
- presso gli sportelli della Unicredit Banca S.p.A. mediante versamento sul c.c. n. **88718382** intestato a **Equitalia Nomos S.p.A. -DUEVILLE-VI-ICI**
- **Modello F24 (è esclusa la compensazione con crediti ICI) – Codice Comune D379**

### SANZIONI IN CASO DI OMESSO / RITARDATO VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997 in caso di omissso e/o ritardato versamento si applica **la sanzione amministrativa pari al 30%** dell'importo non versato o versato in ritardo.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- **ad 1/8 del minimo (quindi 3,75%)** nel caso di mancato pagamento dell'imposta in acconto o a saldo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza;
- **ad 1/5 del minimo (quindi 6%)** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Perché si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in esame è necessario che, entro il limite temporale previsto dalla norma per i vari tipi di violazione, avvenga il pagamento:

- dell'imposta;
- degli interessi maturati dal giorno di scadenza a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione ridotta ad 1/8 o ad 1/5 a seconda dei casi.

## COMUNE DI DUEVILLE

Si prega di dare notizia dell'avvenuto versamento all'Ufficio Tributi del Comune, indicandone gli estremi.

### MAGGIORE DETRAZIONE DI EURO 180,00 PER SITUAZIONI DI PARTICOLARE CARATTERE SOCIALE

Per l'anno 2008 l'importo della detrazione prevista per le abitazioni principali delle categorie catastali A01-A08-A09 è elevato ad Euro 180,00 per le situazioni di particolare carattere sociale.

Potrà beneficiarne il contribuente che soddisfi **tutte** le condizioni di seguito riportate:

- aver compiuto il 64° anno d'età alla data del 31/12/2007;
- il reddito imponibile del nucleo familiare, desunto dal modello CUD 2008, 730/2008, UNICO 2008, dovrà rientrare nei seguenti limiti:
  - ❖ Euro 7.600,00 per nucleo familiare formato da 1 componente
  - ❖ Euro 11.400,00 per nucleo familiare formato da 2 componenti
  - ❖ Euro 13.000,00 per nucleo familiare formato da 3 componenti
  - ❖ Euro 14.100,00 per nucleo familiare formato da 4 componenti

Il contribuente dovrà presentare la relativa domanda, su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008.**

### MAGGIORE DETRAZIONE DI EURO 180,00 PER FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

Per l'anno 2008 l'importo della detrazione prevista per le abitazioni principali delle categorie catastali A01-A08-A09 è elevato ad Euro 180,00 per le famiglie con persona portatrice di handicap grave (Legge 104/92) o con invalidità al 100% facente parte del proprio nucleo familiare, la cui condizione sia certificata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare la relativa autocertificazione, avente validità anche per gli anni d'imposta successivi, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008.**

### S O G G E T T I P A S S I V I

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Ai sensi dell'articolo 540, secondo comma, del Codice Civile al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare anche se in presenza di altri eredi oltre al coniuge superstite.

Per effetto del decreto legge n. 93 del 23.05.2008, tali immobili essendo abitazioni principali dal 2008 sono esenti ICI.

**In caso di divorzio o separazione legale, soggetti passivi ICI rimangono i proprietari degli immobili, ognuno per la propria quota, indipendentemente dal fatto che la casa coniugale sia stata assegnata ad uno dei due coniugi.**

La finanziaria n. 244 del 24.12.2007 dal 2008 ha ampliato l'assimilazione ad abitazione principale la quota posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, alle seguenti condizioni:

- presenza della sentenza di assegnazione dell'immobile all'altro coniuge
- non possedere un immobile destinato ad abitazione principale ove è ubicata la casa coniugale.

**Si invitano i soggetti interessati a recarsi all'Ufficio Tributi per gli opportuni controlli.**

### D I C H I A R A Z I O N E I C I

Qualora nel corso dell'anno 2007 si siano verificate delle variazioni ai fini I.C.I. che l'Ufficio Tributi non può attingere d'ufficio, (es. valori su aree edificabili, immobili inagibili o esenti ecc.) il contribuente è tenuto all'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione.

### I N F O R M A Z I O N I

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo sportello negli orari di apertura al pubblico (lunedì 09.30 / 12.30, mercoledì 09.30 / 13.00, giovedì 08.00 / 12.30, o telefonando ai numeri 0444/367302 – 0444/367305 – 0444/367307, oppure tramite e-mail: [pcarollo@comune.dueville.vi.it](mailto:pcarollo@comune.dueville.vi.it) – [ocosta@comune.dueville.vi.it](mailto:ocosta@comune.dueville.vi.it)

\*\*\*\*\*

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IN MISURA DELLO 0,4% PER L'ANNO 2008.**